

## **TI\_GERICHTE 72.2014.17 vom 11. September 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-09-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2014.17](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2014.17)

FR: TI\_GERICHTE 72.2014.17 du 11 septembre 2014

IT: TI\_GERICHTE 72.2014.17 del 11 settembre 2014

### **Regeste**

Infrazione grave alle norme sulla circolazione per avere circolato a bordo di una motocicletta alla velocità di 125 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h; e per avere nelle stesse circostanze superato un autoveicolo sulla sinistra oltrepassando la doppia linea di sicurezza

### **Volltext**

Tessin Tribunale penale cantonale 11.09.2014 72.2014.17 Tessin Tribunale penale cantonale 11.09.2014 72.2014.17 Ticino Tribunale penale cantonale 11.09.2014 72.2014.17

Infrazione grave alle norme sulla circolazione per avere circolato a bordo di una motocicletta alla velocità di 125 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h; e per avere nelle stesse circostanze superato un autoveicolo sulla sinistra oltrepassando la doppia linea di sicurezza

Incarto n. 72.2014.17 Lugano, 11 settembre 2014/rs Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Lugano composta da: giudice Mauro Ermani, Presidente Paolo D' Alessandro, segretario sedente nell'aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico contro IM 1 rappresentato da DUF 1 imputato, a norma dell'atto d'accusa 18/2014 del 3.2.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di infrazione grave alle norme della circolazione 1. per avere, in data 13 giugno 2013, a \_\_\_\_\_, lungo \_\_\_\_\_ in direzione di \_\_\_\_\_, circolando alla guida della motocicletta \_\_\_\_\_ targata \_\_\_\_\_ alla velocità di 125 km/h (già dedotti i 4 km/h di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar " TruCam ", malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando quindi di 75 km/h la velocità massima consentita, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza del limite di velocità; 2. per avere, in data 13 giugno 2013, a \_\_\_\_\_, lungo \_\_\_\_\_ in direzione di \_\_\_\_\_, nelle circostanze di cui al punto 1.1 del presente atto d'accusa, raggiungendo a forte velocità il veicolo che lo precedeva e che circolava entro i limiti di velocità prescritti, sorpassando detta automobile sulla sinistra oltrepassando la doppia linea di sicurezza, violando intenzionalmente gravemente le norme della circolazione stradale, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, rispettivamente, assunto il rischio di tale pericolo; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo suindicate; reato previsto: dagli art. 90 cpv. 3 LCStr, 90 cpv. 4 LCStr e art. 90 cpv. 2 LCStr., richiamati gli art. 35 LCStr e 73 OSStr; Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico; - l'imputato IM 1, assistito dal difensore d'ufficio, DUF 1; Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:00 alle ore 11:10. Sentiti: - il Procuratore pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: Rileva che il

superamento del limite è estremamente grave e che in quelle circostanze qualsiasi ostacolo che si sarebbe frapposto avrebbe determinato una collisione dalle conseguenze pericolose. Rileva che vi è il concorso delle due infrazioni. A favore dell'imputato va tenuto conto che lavora, che ha rispettato finora le condizioni della revoca e di quanto questo comporta. Non essendovi elementi per dubitare una prognosi favorevole conclude chiedendo la condanna dell'imputato alla pena detentiva di 16 mesi, sospesi condizionalmente per due anni, non opponendosi al dissequestro del veicolo; - DUF 1, difensore dell'imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: Esprime il proprio netto convincimento che l'imputato ha capito la lezione e si sta assumendo pienamente le proprie responsabilità. Osserva in particolare che, circolando in bicicletta, ha avuto modo di toccare con mano la pericolosità di certi comportamenti, essendo stato anche lui vittima di un incidente provocato da terzi che si è risolto, fortunatamente, con delle semplici escoriazioni. Chiede la riduzione della pena al minimo legale di 12 mesi con la condizionale nonché il dissequestro del veicolo. Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall'art. 82 CPP; visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP; 35, 90 cpv. 2, 90 cpv. 3, 90 cpv. 4 LCStr e 73 OSStr; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. infrazione grave alle norme della circolazione per avere, in data 13 giugno 2013, a \_\_\_\_\_, lungo \_\_\_\_\_ in direzione di \_\_\_\_\_, 1.1.1. circolando alla guida della motocicletta \_\_\_\_\_ targata \_\_\_\_\_ alla velocità di 125 km/h (già dedotti i 4 km/h di tolleranza), accertata dalla polizia mediante apparecchio radar " TruCam ", malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando quindi di 75 km/h la velocità massima consentita, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza del limite di velocità; 1.1.2. nelle circostanze di cui al punto 1.1.1, raggiungendo a forte velocità il veicolo che lo precedeva e che circolava entro i limiti di velocità prescritti, sorpassando detta automobile sulla sinistra oltrepassando la doppia linea di sicurezza, violato intenzionalmente gravemente le norme della circolazione stradale e cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, rispettivamente, assunto il rischio di tale pericolo; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, IM 1 è condannato: 2.1. alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi. 2.2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi. 3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 4. È ordinato il dissequestro del motoveicolo \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_. 5. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 5.1. La nota professionale dell'DUF 1 è approvata per:  
onorario fr. 1'980.00 spese fr. 198.00 totale  
fr. 2'178.00 5.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 2'178.00 (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: Per la Corte delle assise  
correzionali Il Presidente Il Segretario Distinta spese:  
Tassa di giustizia fr. 500.-- Inchiesta preliminare  
fr. 200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 63.85 fr. 763.85  
=====